

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 27 SETTEMBRE 2005

N. 121

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 278

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" – Azione 3a "Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie". – Misure di Pianificazione. Annualità 2003 e 2004 –Area sistema Casarano e comuni associati – Casarano (Le) - "P.G.T.U. dei comuni di Acquarica del Capo – Alessano – Alezio – Melissano – Morciano di Leuca e Sannicola". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12333

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 279

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" – Azione 1 "Incentivi per la redazione di Piani d'Azione Ambientali". Annualità 2003 e 2004 – Comune di Putignano (Capofila) dei comuni associati – "Progetto di Agenda 21 Locale" Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12339

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 280

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Società consortile "Area sistema Casarano e comuni associati" – Casa-

rano (Le) – “Piano di risanamento acustico dei territori comunali – Casarano (capofila) – Supersano – Alliste – Melissano – Ugento – Taviano e Parabita”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

Pag. 12345

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 281

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Società consortile “Area sistema Casarano e comuni associati” – Casarano (Le) – “Redazione ed attuazione di un piano di zonizzazione acustica per i comuni di Acquarica del Capo – Alessano – Alezio – Morciano di Leuca – Racale e Sannicola”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

Pag. 12351

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 282

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Società consortile “Area sistema Casarano e comuni associati” – Casarano (Le) – “Valutazione dell’inquinamento acustico e piano di zonizzazione dei comuni associati: Taurisano, Presicce, Matino, Collepasso e Ruffano”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

Pag. 12357

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 320

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Maglie (Le) Capofila dei comuni di Otranto – Gallipoli – Poggiardo – Tuglie – “Zonizzazione e risanamento acustico dei comuni associati”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

Pag. 12363

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 354

Progetto per la ristrutturazione di un insediamento industriale – Comune di Brindisi – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Trading Puglia s.p.a.

Pag. 12369

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 355

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Area commerciale integrata - Comune di Monopoli (Ba) - Prop. G.M.M. s.p.a.

Pag. 12371

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 356

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Pietramontecorvino (Fg) - Prop. Zephyros s.r.l.

Pag. 12373

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 357

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Parcheggio pluripiano – Comune di Bitonto (Ba) - Prop. DEC s.p.a.

Pag. 12378

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 358

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Accadia (Fg) – Prop. Lucky Wind s.p.a.

Pag. 12380

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 359

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Centro polivalente turistico commerciale – Loc. Masseria Argentoni – Comune di Erchie (Br) – Prop. Fintec s.r.l.

Pag. 12382

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 360

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Por Puglia 2000/06 Misura 5.1 Area Bersaglio al Quartiere San Paolo (Ba) - Prop. Assessore ai LL.PP. del comune di Bari.

Pag. 12384

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 278

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 3a “Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie”. – Misure di Pianificazione. Annualità 2003 e 2004 – Area sistema Casarano e comuni associati – Casarano (Le) - “P.G.T.U. dei comuni di Acquarica del Capo – Alessano – Alezio – Melissano – Morciano di Leuca e Sannicola”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 7 del mese di luglio in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2.;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario rego-

lare i rapporti tra la Regione Puglia e l’AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE) per l’attuazione dell’intervento “P.G.T.U. DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MELISSANO - MORCIANO DI LEUCA E SANNICOLA” di cui alla Misura 5.2 Azione 3a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dall’ AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003-2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 39 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 3a della misura POR 5.2 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITA’ E DEL TRASPORTO URBANO A LIVELLO INTERNO, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 760.440,06 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondenti al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla misura e che risultano finanziati tutti gli interventi ritenuti ammissibili;

PRESO ATTO che l’intervento “P.G.T.U. DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO ALESSANO - ALEZIO - MELISSANO - MORCIANO DI LEUCA E SANNICOLA” proposto dall’AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE), di importo complessivo pari a Euro 103.291,38, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 3a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 95.028,07, comprensivo di I.V.A., di cui Euro 87.797,67 quale

quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 7.230,40 quale quota parte Regionale, con un cofinanziamento Comunale dell'8% pari a Euro 8.263,31;

VISTO che l'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1717; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dei Comuni Associati per l'attuazione dell'intervento, ammontante a Euro 8.263,31;

VISTA la documentazione trasmessa dell'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE), con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 103.291,3 8 comprensivo di I.V.A.;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di cui sopra e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 6.651,96;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

- Impegnare a favore dell'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI CASARANO (LE), per la realizzazione dell'intervento "P.G.T.U. DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MELISSANO - MORCIANO DI LEUCA E SANNICOLA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 Azione 3a, la somma complessiva di Euro 95.028,07 così ripartite:
 - a) Euro 87.797,67 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - b) Euro 578,44 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - c) Euro 6.651,96 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

- Liquidare a favore dell'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% pari a 6.651,96 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.651,96;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed l'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE) per l'attuazione dell'intervento redazione di un "P.G.T.U. DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MELISSANO - MORCIANO DI LEUCA E SANNICOLA" dei Comuni Associati di cui alla Misura 5.2 Azione 3a, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione l'AREA

SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE), nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

- di impegnare a favore dell'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI CASARANO (LE), per la realizzazione dell'intervento "P.G.T.U. DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MELISSANO - MORCIANO DI LEUCA E SANNICOLA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 Azione 3a, la somma complessiva di Euro 95.028,07 così ripartite:
 - a) Euro 87.797,67 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - b) Euro 578,44 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - c) Euro 6.651,96 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di liquidare a favore dell'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% pari a Euro 6.651,96, riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI CASARANO (LE),

RANO E COMUNI ASSOCIATI CASARANO (LE), Partita IVA 03465430753 CIC Banca Popolare Pugliese di Casarano ABI 5262 CAB 79520 CIC 1044277, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.651,96;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
 1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
 2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 3. Di notificare il presente provvedimento all'AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - CASARANO (LE);
 4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e la SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - c/o COMUNE DI CASARANO (LE), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 3a - "P.G.T.U. DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MELISSANO - MORCIANO DI LEUCA E SANNICOLA" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 279

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 1 “Incentivi per la redazione di Piani d’Azione Ambientali”. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Putignano (Capofila) dei comuni associati – “Progetto di Agenda 21 Locale” Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 7 del mese di luglio in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati per l’attuazione dell’intervento “Progetto di AGENDA 21 LOCALE” di cui alla Misura 5.2 Azione 1, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2,

per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 37 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi all’annualità 2003-2004 della misura POR 5.2 - Azione 1 “Incentivi per la redazione di Piani d’Azione Ambientali” con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.458.387,15 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti, corrispondono al 10,54% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura 5.2;

PRESO ATTO che il progetto “Progetto di AGENDA 21 LOCALE” proposto dal COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, di importo complessivo pari a Euro 190.000,00 è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 1 Annualità 2003 - 2004, per un importo di Euro 174.800,00 comprensivo di I.V.A., per Euro 162,564,00 quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, per Euro 12.236,00 quale quota Regionale e con un cofinanziamento del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati di Euro 15.200,00 pari all’8% dell’importo complessivo del progetto;

VISTO che il COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1695; nonché gli atti formali di impegno di spesa relativi alla quota di compartecipazione finanziaria dell’intervento, ammontante alla somma di Euro 15.200,00;

VISTO la documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati (BA) con la quale è stato approvato il quadro economico di spesa, dal progetto per un importo di Euro 179.906,09 comprensivo di I.V.A., con una economia derivante dal ribasso d’asta di Euro 10.093,91;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione del piano di Azione proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR pari a Euro 165.513,60 e di liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% del Finanziamento POR pari a Euro 11.585,95;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

Impegnare a favore del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, per la realizzazione dell'intervento "Progetto di AGENDA 21 LOCALE", quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003 - 2004 Misura 5.2 - Azione 1, la somma complessiva di Euro 165.513,60 così ripartite:

- Euro 152.920,18 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Euro 1.007,47 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Euro 11.585,95 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

Liquidare a favore del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% pari a Euro 11.585,95 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 11.585,95;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, per l'attuazione dell'intervento "Progetto di AGENDA 21 LOCALE" di cui alla Misura 5.2 Azione 1, allegato al presente provvedimento;

di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

di impegnare a favore del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, per la realizzazione dell'intervento "Progetto di AGENDA 21 LOCALE" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 1, la somma complessiva di Euro 165.513,60 così ripartite:

- Euro 152.920,18 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Euro 1.007,47 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Euro 11.585,95 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

di liquidare a favore del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% pari a Euro 11.585,95 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a cura del Settore Ragioneria a favore del COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati, C.F.: 82002270724 secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modifiche ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 11.585,95;

di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di notificare il presente provvedimento alla COMUNE DI PUTIGNANO (Capofila) dei Comuni Associati;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI PUTIGNANO (BA) (Capofila), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 1 Redazione "Progetto di AGENDA 21 LOCALE" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 280

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Società consortile “Area sistema Casarano e comuni associati” – Casarano (Le) – “Piano di risanamento acustico dei territori comunali – Casarano (capofila) – Supersano – Alliste – Melissano – Ugento – Taviano e Parabita”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 7 del mese di luglio in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE) per l’attuazione dell’intervento “PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI TERRITORI COMUNALI - CASARANO (capofila) - SUPERSANO - ALLISTE - MELISSANO - UGENTO - TAVIANO e PARABITA” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, con

il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dalla SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI TERRITORI COMUNALI - CASARANO (capofila) - SUPERSANO - ALLISTE - MELISSANO UGENTO - TAVIANO e PARABITA” proposto dalla SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), di importo complessivo pari a Euro 111.038,23, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 101.537,80, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, per Euro 7.152,93 quale quota parte Regionale, e con un cofinanziamento Comunale del 8,56% pari a Euro 9.502,80;

VISTO che la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Deter-

mina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1749; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dei Comuni Associati per l'attuazione dell'intervento, ammontante a Euro 9.502,80;

VISTA la documentazione trasmessa dalla SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE) con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 111.038,23 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 101.535,43, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), per la realizzazione dell'intervento "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI TERRITORI COMUNALI - CASARANO (capofila) - SUPERSANO - ALLISTE - MELISSANO - UGENTO - TAVIANO e PARABITA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5,2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 101.535,43 così ripartite:
 - a) Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - b) Euro 45,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - c) Euro 7.107,48 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005,
- Liquidare a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48

riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.107,48;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del. Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed la SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" CASARANO (LE) per l'attuazione dell'intervento "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI TERRITORI COMUNALI - CASARANO (capofila) - SUPERSANO - ALLISTE - MELISSANO - UGENTO - TAVIANO e PARABITA" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione alla SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO

E COMUNI ASSOCIATI” CASARANO (LE) è condizionata dall’avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), nonché dal rispetto da parte dell’Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

- di impegnare a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), per la realizzazione dell’intervento “PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI TERRITORI COMUNALI CASARANO (capofila) - SUPER-SANO - ALLISTE - MELISSANO - UGENTO TAVIANTO e PARABITA” quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 Azione 4a, la somma complessiva di Euro 101.535,43 così ripartite:
 - Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - Euro 45,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - Euro 7.107,49 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di liquidare a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), l’anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,46 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di paga-

mento a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), C.F.: Partita IVA 03465430753 CIC Banca Popolare Pugliese di Casarano ABI 5262 CAB 79520 CIC 1044277, l’anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.107,49;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d’Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
 2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 3. Di notificare il presente provvedimento all’Area Sistema di Casarano e Comuni Associati c/o il Comune di CASARANO (LE);
 4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e la SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - c/o COMUNE DI CASARANO (LE), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a - "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI TERRITORI COMUNALI - CASARANO (capofila) SUPERSANO - ALLISTE - MELISSANO - UGENTO TAVIANO e PARABITA" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 281

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Società consortile “Area sistema Casarano e comuni associati” – Casarano (Le) – “Redazione ed attuazione di un piano di zonizzazione acustica per i comuni di Acquarica del Capo – Alessano – Alezio – Morciano di Leuca – Racale e Sannicola”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 7 del mese di luglio in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE) per l’attuazione dell’intervento “REDAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER I COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO -

MORCIANO DI LEUCA - RACALE E SANNICOLA” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dalla SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “REDAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER I COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO ALESSANO - ALEZIO - MORCIANO DI LEUCA - RACALE E SANNICOLA” proposto dalla SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI-CASARANO (LE), di importo complessivo pari a Euro 111.038,23, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 101.537,80, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 7.152,93 quale quota parte Regionale con un cofinanziamento Comunale del 8,56% pari a Euro 9.502,80;

VISTO che la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI

ASSOCIATI” - CASARANO (LE), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1749; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dei Comuni Associati per l’attuazione dell’intervento, ammontante a Euro 9.502,80;

VISTA la documentazione trasmessa dalla SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE) con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 111.038,23 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l’attuazione dell’intervento proposto dall’Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 101.535,43, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), per la realizzazione dell’intervento “REDAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER I COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MORCIANO DI LEUCA - RACALE E SANNICOLA” quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 101.535,43 così ripartite.
 - a) Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - b) Euro 45,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003
 - c) Euro 7.107,48 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- Liquidare a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E

COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), l’anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” CASARANO (LE), l’anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.107,48;

Dichiarare che non risultano, agli atti d’Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE) per l’attuazione dell’intervento “REDAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER I COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MORCIANO DI LEUCA - RACALE E SANNICOLA” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento;

- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione alla SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e la SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
 - di impegnare a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), per la realizzazione dell'intervento "REDAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER I COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MORCIANO DI LEUCA - RACALE E SANNICOLA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 101.535,43 così ripartite:
 - Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - Euro 45,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - Euro 7.107,48 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
 - di liquidare a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), C.F.: Partita IVA 03465430753 CIC Banca Popolare Pugliese di Casarano ABI 5262 CAB 79520 C/C 1044277, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.107,48;
 - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
 1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
 2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 3. Di notificare il presente provvedimento all'Area Sistema di Casarano e Comuni Associati c/o il Comune di CASARANO (LE);
 4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
- Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e la SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - c/o COMUNE DI CASARANO (LE), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a - "REDAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER I COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO - ALESSANO - ALEZIO - MORCIANO DI LEUCA - RACALE E SANNICOLA" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legatario rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2005, n. 282

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Società consortile “Area sistema Casarano e comuni associati” – Casarano (Le) – “Valutazione dell’inquinamento acustico e piano di zonizzazione dei comuni associati: Taurisano, Presicce, Matino, Collepasso e Ruffano”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 7 del mese di luglio in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE) per l’attuazione dell’intervento “VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANO DI ZONIZZAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI: TAURISANO, PRESICCE, MATINO, COLLEPASSO E RUFFANO” di cui alla Misura 5.2

Azione 4a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dalla SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANO DI ZONIZZAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI: TAURISANO, PRESICCE, MATINO, COLLEPASSO E RUFFANO” proposto dalla SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), di importo complessivo pari a Euro 111.038,23, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 101.537,80, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, per Euro 7.152,93 quale quota parte Regionale, e con un cofinanziamento Comunale del 8,56% pari a Euro 9.502,80;

VISTO che la SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Deter-

mina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1749; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dei Comuni Associati per l'attuazione dell'intervento, ammontante a Euro 9.502,80;

VISTA la documentazione trasmessa dalla SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE) con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 111.038,23 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 101.535,43, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), per la realizzazione dell'intervento "VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANO DI ZONIZZAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI: TAURISANO, PRESICCE, MATINO, COLLEPASSO E RUFFANO" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 101.535,43 così ripartite:
 - a) Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - b) Euro 45,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - c) Euro 7.107,48 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- Liquidare a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48

riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;

- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore della SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.107,48;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed la SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - CASARANO (LE) per l'attuazione dell'intervento "VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANO DI ZONIZZAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI: TALTRISANO, PRESICCE, MATINO, COLLEPASSO E RUFFANO" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento,
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione alla SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO

E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE) è condizionata dall’avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e la SOCIETA’ CONSORTELE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), nonché dal rispetto da parte dell’Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

- di impegnare a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), per la realizzazione dell’intervento “VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANO DI ZONIZZAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI: TAURISANO, PRESICCE, MATINO, COLLEPASSO E RUFFANO” quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 101.515,43 così ripartite:
 - Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003
 - Euro 45,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
 - Euro 7.107,48 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di liquidare a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), l’anticipazione del 7% pari a Euro 7.107,48 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di paga-

mento a favore della SOCIETA’ CONSORTILE “AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” - CASARANO (LE), C.F.: Partita IVA 03465430753 CIC Banca Popolare Pugliese di Casarano ABI 5262 CAB 79520 CIC 1044277, l’anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.107,48;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d’Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
 2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 3. Di notificare il presente provvedimento all’Area Sistema di Casarano e Comuni Associati c/o il Comune di CASARANO (LE);
 4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e la SOCIETA' CONSORTILE "AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI" - c/o COMUNE DI CASARANO (LE), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a - "VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANO DI ZONIZZAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI: TAURISANO, PRE-SICCE, MATINO, COLLEPASSO E RUFFANO" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 320

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Maglie (Le) Capofila dei comuni di Otranto – Gallipoli – Poggiardo – Tuglie – “Zonizzazione e risanamento acustico dei comuni associati”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 22 del mese di luglio in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697,

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie per l’attuazione dell’intervento “ZONIZZAZIONE E RISANAMENTO ACUSTICO” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, con disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debita-

mente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie”;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.43.704,59

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5,2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura”

PRESO ATTO che l’intervento “ZONIZZAZIONE E RISANAMENTO ACUSTICO” proposto dal Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli Poggiardo - Tuglie, di importo complessivo pari a Euro 103.000,00, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 86.520,00, comprensivo di I.V.A. quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e con un cofinanziamento del Consorzio Intercomunale del 16% pari a Euro 16,480,00;

VISTO che il Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli Poggiardo - Tuglie, nel 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1786; nonché gli Atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dei Comuni Associati per l’attuazione dell’intervento, ammontante a Euro 16.480,00.

VISTA la documentazione del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 103.000,00 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 86.520,00, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 6.056,40;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore del Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, per la realizzazione dell'intervento "ZONIZZAZIONE E RISANAMENTO ACUSTICO" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 86.520,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Liquidare a favore del Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, l'anticipazione del 7% pari a Euro 6.056,40 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.056,40;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi c/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie per l'attuazione dell'intervento "ZONIZZAZIONE E RISANAMENTO ACUSTICO" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, per la realizzazione dell'intervento "ZONIZZAZIONE E RISANAMENTO ACUSTICO" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 86.520,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di liquidare a favore del Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, l'anticipazione del 7% pari a Euro 6.056,40 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Comune di Maglie

(LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, C.F.: 83000390753, secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.056,40;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente

provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie;
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Maglie (LE) (capofila) dei Comuni di Otranto - Gallipoli - Poggiardo - Tuglie, beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a - "ZONIZZAZIONE E RISANAMENTO ACUSTICO" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legittimo rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni c/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 354

Progetto per la ristrutturazione di un insediamento industriale – Comune di Brindisi – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Trading Puglia s.p.a.

L'anno 2005 addì 5 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 19483 del 21.03.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di ristrutturazione di un insediamento industriale, da destinare allo stoccaggio temporaneo di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito nella zona Industriale di Brindisi, alla Via Ettore Maiorana, da parte della Trading Puglia S.p.A. - C.da Murrone - Soletto (Le), tramite il SUAP di Brindisi;
- con nota prot. n. 5240 del 22.04.2005, il Settore Ecologia invitava il proponente a depositare gli elaborati presso l'amministrazione comunale interessata per gli adempimenti di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune di Brindisi ad esprimere il parere di competenza in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 5681 del 03.05.2005 il Settore Ecologia del comune di Brindisi richiedeva approfondimenti tecnici in merito all'intervento proposto e trasmetteva il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 5894 del 05.05.2005, il SUAP di Brindisi trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dal 25.03.2005 al 24.04.2005 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;

✓ espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si rileva che:

La proposta progettuale si riferisce alla utilizzazione di alcuni immobili esistenti e dei relativi piazzali per lo stoccaggio temporaneo di materie prime e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia (carbonato di calcio, argilla, sabbia, pet coke e carbon fossile destinati esclusivamente agli impianti del Gruppo, attrezzature varie, ghisa ecc.).

Il parere del Settore Ecologia del Comune di Brindisi inviato al SUAP di Brindisi pone l'attenzione sulla definizione di "sostanza pericolosa", demandando alla Regione l'onere di verificare la reale classificazione del pet coke.

Sono stati condotti approfondimenti sulla tematica "pet coke" e sulla sua potenziale caratterizzazione come sostanza pericolosa.

Definizione di pet - coke (o petrolcum coke): trattasi di un carbone artificiale ottenuto nell'industria petrolifera dal processo di condensazione per piroschissione di residui petroliferi pesanti e oleosi.

In relazione (pag. 2) si afferma che *"la quantità massima stoccabile all'interno dei capannoni, con particolare riferimento al PET Cok, è di mc 70.000,00 ma, per effetto della L.R. n. 11/2001 (art. 4 e 9) la soglia dimensionale sarà ridotta del 30% ed ancora per effetto degli spazi di manovra all'interno dei capannoni si ridurrà ancora tanto che le volumetrie stoccate saranno inferiori a 40.000 mc"*.

Si tratta di una errata interpretazione della LR 11/2001 e del meccanismo delle soglie, e vi è evidentemente un difformità di unità di misura (nella relazione si parla di mc, nella LR di tonnellate). L'area di intervento è compresa in area dichiarata ad alto rischio di crisi ambientale e pertanto le soglie dimensionali della LR 11/2001 vanno ridotte del 30% (art. 4 comma 9) per cui se la tipologia del progetto è assimilabile a quella indicata nell'allegato A.2.c) *stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000 t; la soglia di 40.000 t diventa di 26.800 t.*

Per valutare l'inclusione del progetto nelle procedure di VIA occorre quindi conoscere la densità del pet coke per stabilire l'esatta equivalenza tra mc e tonnellate e per verificare se il dato risultante

supera o meno la soglia, opportunamente ridotta secondo le indicazioni prima esplicitate.

Per quanto attiene la classificazione del pet-coke occorre precisare quanto riportato dalla Legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi quale materiale pericoloso in quanto infiammabile). L'art. 2 afferma che *sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:*

a) *esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;*

b) *comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;*

c) facilmente infiammabili:

che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione ovvero:

che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

d) *infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21 °C e 55 °C;*

e) *tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;*

f) *nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;*

g) *corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare sui di essi un'azione distruttiva;*

h) *irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;*

i) *altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0 °C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35 °C;*

l) *altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti, o cronici, ed anche la morte;*

m) *pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;*

n) *cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;*

o) *teratogeni;*

p) *mutageni.*

Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o più delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanità.

Da quanto esplicitato il carattere "pericoloso" del pet - coke può essere rinvenuto nella sua infiammabilità e non è escluso che possa essere ugualmente classificato pericoloso per uno o più degli altri caratteri riportati dalla Legge 29 maggio 1974, n. 256.

Oltre agli aspetti innanzi evidenziati, si rilevano nel merito del progetto ulteriori criticità specifiche legate al tipo di attività, alle operazioni svolte nonché alle misure di mitigazione da porre in atto per ridurre gli impatti.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario sottoporre a procedura di VIA il progetto in esame al fine di approfondire e chiarire gli aspetti evidenziati.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007699/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di ristrutturazione di un insediamento industriale, da destinare allo stoccaggio temporaneo di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito nella zona Industriale di Brindisi, alla Via Ettore Maiorana, proposto dalla Trading Puglia S.p.A. - C.da Murone - Soleto (Le), tramite il SUAP di Brindisi, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 355

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Area commerciale integrata - Comune di Monopoli (Ba) - Prop. G.M.M. s.p.a.

L'anno 2005 addì 5 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 1510 del 12.04.2005 l'Assessorato Promozione Attività Industriale Commercio Artigianato - Settore Commercio - Regione Puglia - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e dei Regolamenti Regionali n. 1 del 30.06.04 e n. 2 del 02.09.04, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un'area commerciale integrata, nel comune di Monopoli, proposto dalla G.M.M. S.p.A. - Via P. Amedeo, 184 - Bari -;
- con nota prot. n. 5261 del 22.04.2005 il Settore Ecologia invitava il proponente a depositare gli elaborati presso l'amministrazione comunale interessata per gli adempimenti di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo richiedeva all'amministrazione interessata di trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione

all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza;

- con nota datata 16.06.05 il comune di Monopoli - Ripartizione VI - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 06.05 al 06.06.05) e con le modalità previste dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 8751 del 19.07.05 venivano trasmesse informazioni integrative relative all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 9262 del 29.07.05 il comune di Monopoli trasmetteva il parere favorevole con condizioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

L'area oggetto dell'intervento rientra nel comprensorio destinato a "Zona 11 Industriale".

Il progetto prevede la demolizione (di circa 51.000 mq) e la costruzione (di circa 52.000 mq) di edifici conservando parte della sagoma esistente degli edifici produttivi dello Stabilimento Ceramiche delle Puglie.

All'interno dell'area commerciale integrata sono previste le seguenti destinazioni d'uso:

1 grande struttura di vendita superiore G2 (15.000 mq), 2 medie strutture di vendita M1 (800 mq), 4 medie strutture di vendita M2 (5.300 mq), 1 media struttura di vendita M3 (2.500 mq), 8 negozi di vicinato (1.400 mq), pubblici esercizi (2.199 mq), attività di artigianato di servizio (949 mq), 7 sale esposizioni (3.803 mq), Uffici (1.464 mq), 4 spazi per esposizione prodotti commerciali (3.592 mq).

Parametri urbanistici

Superficie del lotto: 132.075 mq

Superficie coperta: 52.232 mq

Volume: 250.357 mc

Sup. a parcheggio e viabilità: 60.524 mq

Sup. spazi pubblici collettivi: 79.843 mq

Sup. verde pubblico: 19.319 mq

N. posti auto: 1.585

Distacco dalle strade: 17 m

L'area non presenta elementi di naturalità: su di essa sorgevano, infatti, gli edifici produttivi dello Stabilimento Ceramiche delle Puglie.

Non sono presenti limitazioni d'uso per la perimetrazione di ZPS, SIC e/o aree protette.

➤ Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

- che venga effettuata, nella fase di demolizione, la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento amianto secondo la normativa vigente;
- che venga effettuato, preliminarmente alla fase di costruzione, il monitoraggio del suolo al fine di accertare il livello di contaminazione ed effettuare eventualmente la messa in sicurezza del sito ai sensi del D.M n. 471/99;
- che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;
- che sia preliminarmente verificata la capacità della rete pubblica di assicurare l'approvvigionamento idrico potabile in relazione al numero di presenze previste nella struttura;
- che sia verificato il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque reflue e la conformità dell'impianto di depurazione comunale in relazione al nuovo carico;
- che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
- venga riutilizzato il materiale inerte degli scarti di lavorazione per colmare depressioni del terreno minimizzando lo smaltimento in pubbliche discariche;
- che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;

- che siano concordate con gli enti competenti tutte le opere di miglioramento dell'accessibilità previste dal progetto e tutte le misure (segnalatica, corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a controllare il notevole incremento di traffico generato dalla nuova struttura sia in fase di cantiere che di esercizio;
 - che vengano effettivamente protetti e valorizzati gli ulivi secolari presenti nell'area sede dell'intervento, limitando l'espianto e il successivo reimpianto al casi strettamente necessari previa autorizzazione all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura ai sensi della Legge n. 144/51;
 - che vengano utilizzate specie autoctone per l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive;
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24);
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
 - che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica);
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.).
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione la realizzazione di un'area commerciale integrata, nel comune di Monopoli, proposto dalla G.M.M. S.p.A. - Via P. Amedeo, 184 - Bari escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 356

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Pietramontecorvino (Fg) - Prop. Zephyros s.r.l.

L'anno 2005 addì 5 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13065 del 21.12.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico da 72 MW nel Comune di Pietramontecorvino (FG), da parte della ZEPHYROS S.r.l. - Via Sebastiano Caboto, 1 - Corsico (MI);
- con nota acquisita al prot. n. 10 del 04.01.05, la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito del progetto in argomento presso il Comune di Pietramontecorvino (FG);
- con nota acquisita al prot. 1229 del 03.02.2005 la stessa società faceva pervenire la richiesta di indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.12 c. 3 D.L.vo 387/03 per rilascio autorizzazione unica;
- con nota prot. n. 2009 del 18.02.2005, il Settore Ecologia invitava l'Amministrazione Comunale Pietramontecorvino a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni;
- con la stessa nota si invitava la stessa Amministrazione ad esprimere il proprio parere alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 1833 del 16.02.05, il Comune di Pietramontecorvino trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 04.01.05 al 04.02.05). Con la stessa nota comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. 2656 del 04.03.2005 il Comune di Pietramontecorvino esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con le seguenti prescrizioni:
 - "Considerando che il sistema dei percorsi di accesso all'impianto viene realizzato in buona

parte utilizzando tracciati esistenti e per la parte residua con tracciati di nuova realizzazione, provvedendo altresì alla realizzazione delle necessarie opere di regimazione delle acque, si intende che la larghezza di 4 mt indicata negli elaborati scritto-grafici è da considerarsi condizionata alla effettiva larghezza delle strade comunali così come si desume dagli elaborati catastali. Qualora dai citati elaborati la strada risulti di larghezza inferiore a mt 4, gli interventi sulla parte residua di proprietà privata potranno essere realizzati previa disponibilità dei suoli interessati e/o assenso dei proprietari degli stessi. Si dovrà provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali.

- Con nota acquisita al prot. 8729 del 15.07.05 la ZEPHYROS S.r.l. trasmetteva in formato digitale i seguenti dati:
 - la localizzazione delle pale;
 - la viabilità esistente;
 - i tratti di strade esistenti da adeguare;
 - le strade da realizzare;
 - il tracciato del collegamento alla RTN (linee);
 - la rete elettrica esistente (linee);
 - le cabine da realizzare.

Esaminata la documentazione, si è rilevato che:

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

La campagna anemometrica è stata condotta da Agosto 2003 a Luglio 2004, dall'analisi dei dati fornita, risulta una velocità media del vento di 6,70 m/s e il funzionamento dell'impianto è stimato pari a 2044 h/anno.

L'area di impianto è servita da diverse strade provinciali e interpoderali e non è ubicata su crinali.

La distanza della linea elettrica a 150 kV è inferiore a 3 km come indicato dalle Linee Guida e la cabina di trasformazione e consegna è interna al sito dello stesso impianto; si rileva la particolare vicinanza della turbina n. 6 dalla stessa Linea elettrica.

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

Dalle tavole fornite si rileva che l'area di impianto non è ubicata in Aree Naturali Protette, e in Siti Natura 2000; il lotto di impianto dista circa 3

km dall'IBA IT12T "Monti della Daunia".

Si rileva inoltre che la turbina -35 si trova su area a vincolo "Idrologia Superficiale" del fosso S. Nicola; le turbine 3 - 4 - 18 - 19 - 20 - 26 - 31 - 32 sono limitrofe ai confini dell'area vincolata.

Le turbine 1 - 12 - 13 - 21 - 31 - 32 si trovano limitrofe all'area di rispetto "boschi - macchie". In particolare il gruppo di turbine 1 - 31 - 32 è disposto in modo da circondare l'area boschiva vincolata.

Infine da controlli effettuati d'ufficio si rileva che l'intera area di impianto si trova su area a rischio frana individuato dal Piano di Assetto Idrogeologico. Data le caratteristiche idrogeologiche dell'area si rilevano rischi di impatto dovuti alla ubicazione della turbina n. 35 in prossimità (meno di 20 m) di un ramo del torrente Triolo.

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

L'area impegnata dall'intero progetto risulta di 449 ha, di cui lo 0,8% effettivamente occupato dagli aerogeneratori e dalle opere connesse. La densità di potenza è pari a circa 16 mW/Km². Dalle tavole fornite si rileva che l'impatto sul consumo di suolo, dovuto alla realizzazione di nuove strade e all'adeguamento di quelle già esistenti, risulta a carico principalmente del lotto di impianto a Nord della S.P. n. 5.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Nel complesso le scelte strutturali dell'impianto risultano rispondenti con quanto definito nelle Linee Guida.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impianto insiste per lo più su aree adibite a seminativi. Si rileva che il fitoclima dell'area di progetto è quello tipico dei querceti con elevata potenzialità per *Quercus pubescens* (Roverella) e *Quercus cerris* (Cerro) e per le latifoglie eliofile.

Dalle tavole fornite, inoltre, si rileva che, nel lotto di progetto a Sud, gli aerogeneratori n. 12 - 13 - 21 sono limitrofi ad aree boschive in connessione tra loro con altri boschi esistenti; nel lotto di progetto più a Nord, le turbine n. 1 - 31 - 32 sono disposte in modo da circondare un'area boschiva vincolata. Dalla "carta della vegetazione presente" risulta che si tratta di lembi residui, in stato

regresso, di querceti misti termofili a *Quercus pubescens*, con frequente presenza di *Spartium junceum*.

Da quanto rilevato e dato lo stato già degradato delle citate aree boschive, risulta rilevante il rischio di definitiva compromissione del loro funzionamento ecologico, dovuto alla eccessiva vicinanza di alcuni aerogeneratori di impianto. Tali impatti, nel caso del lotto di progetto più a Nord sono aggravati dalla realizzazione, intorno all'area boschiva, della strada a servizio degli aerogeneratori, che rischia di isolare ecologicamente lo stesso bosco.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

Si rilevano impatti potenziali dovuti all'imponenza dell'impianto.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Il posizionamento delle pale non comporta impatti rilevanti.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

E' verificata la conformità con la normativa di settore. Si rilevano rischi di impatto dovuti alla eccessiva vicinanza (meno di 40 m) della turbina n. 6, alla esistente linea elettrica a 150 kV.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

Dai dati forniti si rileva che la turbina n. 9 risulta posizionata a circa 290 m dalla S.P. n. 5 Lucera - Ponte Fortore". Si rileva la necessità di adeguamento alla distanza minima (di 300 m) indicata dalle Linee Guida.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

Sono rispettate le distanze minime dai centri abitati indicate nelle Linee Guida.

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

L'area di impianto è servita da diverse strade provinciali e interpoderali esistenti, il progetto inoltre non risulta ubicato su crinali e si rilevano pendenze lievi.

Data la rilevanza dell'impianto, risultano presenti potenziali impatti cumulativi sul consumo di

suolo causato dalle strade interpoderali da ricaricare e da realizzare ex novo; va rilevata, riguardo al consumo di suolo, la presenza di una cava all'interno dell'area di impianto, ubicata tuttavia nel territorio comunale di Lucera.

PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche

Sono rispettati i principali requisiti previsti nelle Linee Guida.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Sono rispettati i principali requisiti previsti nelle Linee Guida.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Sono rispettati i principali requisiti previsti nelle Linee Guida.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

Le basi cartografiche fornite possono considerarsi sufficienti per una corretta individuazione e caratterizzazione del progetto.

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

Sono stati forniti dati digitali adeguati alle verifiche di merito.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Sono presenti le tavole e la documentazione richiesta dalle Linee Guida, da cui risulta che i recettori maggiormente sensibili sono i recettori dinamici sulla S.P. n. 5 che attraversa l'impianto. Inoltre il recettore statico maggiormente sensibile risulta la Masseria Pirro.

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

Non è stata fornita la bozza di convenzione fra società proponente e Comune di Pietramontecorvino, si rileva pertanto la necessità di garantire la relativa rispondenza alle indicazioni delle Linee Guida; relativamente anche alla distanza di alcune turbine dal limite dei comuni confinanti. Da verifiche di ufficio risulta che le turbine individuate, nelle tavole di progetto, con i numeri 2, 23, 27 distano meno di 500 metri dai limiti dei Comuni confinanti, rispettivamente di Lucera (turbina n. 2) e Volturino (Turbine 23) e 27).

Pertanto, dall'analisi della documentazione di progetto è emerso che l'impianto presenta per alcune pale un elevato grado di criticità in riferimento ai requisiti richiesti dalle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici; in particolare:

- sei aerogeneratori (n. 1 - 12 - 13 - 21 - 31 - 32) risultano limitrofi ad aree boschive. In particolare le turbine n. 1 - 31 - 32 sono disposte in modo da circondare l'area boschiva;
- le aree boschive di cui sopra presentano vincolo ex L. 431/85;
- dato lo stato già degradato delle citate aree boschive, risulta rilevante il rischio di isolamento e di definitiva compromissione del loro funzionamento ecologico, causato dalla eccessiva vicinanza degli aerogeneratori e dalla realizzazione delle strade di servizio annesse;
- la turbina n. 9 risulta ubicata ad una distanza inferiore di 300 m dalla strada provinciale n. 5;
- risultano potenziali rischi di impatto dovuti alla eccessiva vicinanza (meno di 40 m) della turbina n. 6, alla esistente linea elettrica a 150 kV;
- si rilevano rischi di impatto sulla componente idrogeologica causati dalla ubicazione della turbina n. 35 in prossimità di un ramo del torrente Triolo e in area a rischio di frana.

Alla luce di tutto quanto sopra quindi si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'installazione delle sole pale, indicate nelle tavole di progetto, con i numeri: 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 33 - 34 - 36 (escluse quindi le nove pale n. 1, 6, 9, 12, 13, 21, 31, 32, 35) subordinandola alle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam e seguendo le tecniche di mitigazione dichiarate dal proponente;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i caviddotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrono

lungo la rete viaria;

- prevedere la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- la convenzione deve integrare i contenuti dell'allegato 5 alle Linee Guida, in particolare:
 - fideiussione bancaria pari al 10% del l'investimento
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore del l'acro generatore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale sopra riportate si precisa quanto segue:

- La turbina indicata, nelle tavole di progetto, con il n. 2 dista meno di 500 m dal confine con il Comune di Lucera; pertanto la sua installazione è subordinata alla definizione di un accordo col comune limitrofo;
- 2 turbine indicate nelle tavole di progetto con i numeri identificativi 23 e 27 distano meno di 500 m dal confine con il Comune di Volturino, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un accordo col comune limitrofo;
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Pietramontecorvino (FG) da parte della ZEPHYROS S.r.l.,- Via Sebastiano Caboto, 1 - Corsico (MI), così come ridefinito, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 357

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Parcheggio pluripiano – Comune di Bitonto (Ba) - Prop. DEC s.p.a.

L'anno 2005 addì 5 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5517 del 28.04.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del parcheggio pluripiano interrato da realizzare nelle aree interessate dalle piazze Marconi e Aldo Moro, nel comune di Bitonto, proposto dalla DEC S.p.A. - Viale Devito Francesco, 31/c - Bari -;
- con nota prot. n. 6317 del 19.05.2005 il Settore Ecologia invitava il proponente a depositare gli elaborati presso l'amministrazione comunale

interessata per gli adempimenti di cui all' art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo richiedeva all'amministrazione interessata di trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. N. 7430 del 14.06.2005, il comune di Bitonto trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 03.05 al 03.06.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota trasmetteva il parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Trattasi della realizzazione di un parcheggio costituito da quattro piani interrati per un totale di 406 posti auto e della sistemazione urbana nella zona di piazza Aldo Moro nel centro del Comune di Bitonto. Sono previste sistemazioni a verde e arredo urbano nelle piazze progettate sul parcheggio.

Le soluzioni tecniche e architettoniche adottate (il ridisegno della viabilità di superficie, l'articolarsi dei percorsi pedonali e veicolari, la rampa di accesso, i camini di ventilazione, ecc) appaiono funzionali e di elevata qualità.

La relazione ambientale è sintetica, ma non trascura gli aspetti più significativi.

Interventi di questo tipo comportano potenziali impatti sulle seguenti componenti:

1. sottosuolo, in relazione alla possibile interferenza con la falda;
2. sicurezza del traffico e degli utenti della struttura;
3. impatti in fase di cantiere (rumore, polvere, disagi per il traffico e per la qualità della vita dei residenti della zona);
4. assetto urbano/architettonico.

Il primo aspetto viene lapidariamente trattato affermando che i lavori non interesseranno la falda. Da verifiche d'Ufficio è emerso che il livello di falda in corrispondenza del centro urbano di Bitonto è mediamente compreso tra i 30 e i 40 m.

L'intervento prevede uno scavo inferiore a 20 m e quindi risulterebbe confermata l'assenza di interferenze, anche se è da sottolineare che nonostante le caratteristiche del progetto (4 piani interrati) manchi tra gli allegati una relazione geologica.

Il secondo aspetto è sufficientemente trattato. E' consigliabile, comunque, prescrivere maggiore attenzione alla sicurezza degli utenti, per esempio attraverso un efficiente sistema di videosorveglianza e controllo, la presenza di personale di sorveglianza, eventualmente anche con servizi di abbonamento con società specializzata, ecc.

Gli impatti in fase di cantiere sono correttamente denunciati. Si afferma che i lavori più rumorosi (scavo) saranno concentrati in orari tali da minimizzare il disturbo alla popolazione e in ogni caso saranno predisposte barriere acustiche protettive. Saranno installati schermi anti polvere, oltre a sistemi di imbibizione. E' consigliabile prescrivere un ferreo rispetto di un cronoprogramma lavori rigoroso che minimizzi i tempi di cantiere compatibilmente con la qualità costruttiva e con le inderogabili esigenze di sicurezza.

Per quanto riguarda l'assetto urbano/architettonico il progetto appare di elevata qualità. A tal proposito si sottolinea il parere positivo del comune che rappresenta l'amministrazione cui spettano le maggiori responsabilità in materia di assetto urbano.

Non è riportato uno studio dei fabbisogni che motivi e dimensioni il parcheggio.

➤ Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

- preliminarmente all'inizio lavori occorrerà effettuare indagini dirette in sito per verificare che non vi siano situazioni geologiche e idrogeologiche locali particolari, tali da determinare problemi nella fattibilità tecnica e ambientale dell'opera;
- atteso il tipo di intervento, la sua localizzazione e i volumi di scavo occorrerà porre particolare cura nel ridurre gli impatti in fase di cantiere. A tal proposito:
- si studino i percorsi dei mezzi di trasporto in modo da minimizzare il disturbo per il traffico e per i cittadini;

- si predispongano opportuni schermi anti polvere e sistemi di imbibizione in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere;
- si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;
- si predispongano barriere acustiche e si concentrino le fasi più rumorose nelle ore in cui questo comporta il minor disturbo per la popolazione;
- si adotti e rispetti rigorosamente un preciso cronoprogramma dei lavori che minimizzi i tempi di cantiere compatibilmente con la qualità costruttiva e con le inderogabili esigenze di sicurezza;
- come dichiarato in relazione, si garantisca la viabilità dell'area compatibilmente con la presenza del cantiere;
- attesa la contiguità con il centro storico l'arca potrebbe essere interessata dalla presenza di emergenze archeologiche, per questa ragione, qualora in fase di scavo si rinvenissero tracce di questo tipo, occorrerebbe dare immediata comunicazione agli enti preposti per le valutazioni del caso,
- nella fase di gestione si garantisca la perfetta funzionalità della struttura attraverso la puntuale manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi installati,
- si garantisca la sicurezza degli utenti della struttura attraverso un efficiente sistema di videosorveglianza e controllo e la presenza di personale di sorveglianza, eventualmente anche per mezzo di abbonamento con società specializzata.

✓ Si subordina l'entrata in funzione del parcheggio alla intera realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alle soluzioni di sistemazione esterna delle aree rappresentate negli elaborati di progetto. In ogni caso il presente parere si riferisce alla realizzazione dell'opera nella sua interezza, così come rappresentata nella documentazione di progetto, ed esclude esplicitamente ogni frazionamento in lotti funzionali.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione del parcheggio pluripiano interrato da realizzare nelle aree interessate dalle piazze Marconi e Aldo Moro, nel comune di Bitonto, proposto dalla DEC S.p.A. - Viale Devito Francesco, 31/c - Bari -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 358

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Accadia (Fg) – Prop. Lucky Wind s.p.a.

L'anno 2005 addì 5 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7136 del 12.07.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi della dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione un parco eolico in loc. Monte Tre Titoli, nel comune di Accadia (Fg), proposto dalla Lucky Wind S.p.A. - Piazza C. Battisti, 35 - Foggia -;
- con nota prot. n. 7324 del 15.07.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 8956 del 06.09.2004 il comune di Accadia trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 22.07.04 al 20.08.04) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota si portava a conoscenza che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota prot. n. 11487 del 15.11.2004, il Settore Ecologia chiedeva al Sindaco di Accadia dei chiarimenti in merito ad alcune clausole concernenti l'atto di cessione del suolo in godimento alla società Lucky Wind per l'impianto colico in questione "datato 02.08.96 con specifiche clau-

sole temporali (art. 6 e art. 14) che, allo stato, risulterebbero scadute...”;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 499 del 17.01.2005 il Settore Ecologia, a seguito della riunione del Comitato Reg. le V.I.A. del 21.12.04, richiedeva alla società proponente integrazioni documentali;
 - con nota prot. n. 1565 del 10.02.2005 il Settore Ecologia sollecitava i chiarimenti richiesti al Sindaco di Accadia;
 - con nota acquisita al prot. n. 2018 del 18.02.05 la società istante trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- in data 21.02.05 il Comitato Reg.le per la VIA discuteva la pratica in questione e sospendeva il parere in attesa che il Sindaco di Accadia riscontrasse quanto richiesto con le note sopra specificate. Tale riscontro avveniva con nota pervenuta il 28.07.2005 con la quale il Sindaco del comune di Accadia comunicava che: “il Consiglio Comunale in data 14.07.2005 deliberava l’integrazione alla convenzione n. 145 del 02.08.96 stabilendo che i lavori di completamento del parco eolico dovranno iniziare entro e non oltre 12 mesi dalla firma della convenzione, per cui Nulla osta al rilascio del permesso richiesto”;
- ciò stante il Comitato Regionale per la V.I.A., esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

Si tratta del completamento di un parco colico che prevedeva in totale 24 aerogeneratori, siti 12 in loc. Murge del Cuculo e 12 in loc. Monte Tre titoli.

La concessione in uso, rilasciata nell’agosto del 1996, per 29 dei terreni di proprietà comunale, ed i relativi compensi consistenti in un canone di affitto annuo di 50.000 Euro rivalutabile annualmente al 75% delle variazioni ISTAT, cui si aggiunge un canone dell’1,50% del fatturato di energia prodotta al netto dell’IVA e comunque non inferiore a 35.000 Euro.

Ad oggi sono stati installate solo 18 aerogeneratori, di cui 12 in loc. Murge del Cuculo e solo 6 in loc. Monte Tre Titoli. Il motivo del mancato com-

pletamento fu dovuto all’impossibilità da parte dell’ENEL di ricevere tutta l’energia prodotta, disponendo all’epoca solo di linee elettriche a 20.000 V.

L’intervento ricade all’interno dell’area SIC it91 10033 Accadia-Deliceto caratterizzata da pascoli più o meno degradati, facenti parte in parte o del tutto dell’habitat prioritario Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperti da cespugli su substrato calcareo (Festuca-Brometea - Stupenda fioritura di orchidee -).

Dagli studi di incidenza ambientale, accurati sia per il settore botanico che faunistico, non sembrano essere presenti specie vegetali delle Direttive CEE 79/49 e 92/43 allegato II. La presenza di specie animali rare c/o in pericolo per la maggior parte dei casi non sembra essere legata agli habitat che vengono interessati dal progetto o, in caso contrario, lo sono solo marginalmente e non in modo tale da pregiudicare la sopravvivenza della specie nell’area SIC.

Le caratteristiche dell’impianto sembrano essere coerenti alla maggior parte delle Linee Guida emanate dalla Regione Puglia sia per le caratteristiche tecniche sia in merito alla realizzazione di parchi eolici in aree protette. In relazione ai dubbi espressi in prima lettura del progetto erano state chieste delle integrazioni pervenute all’ufficio competente nel febbraio 2005.

Le integrazioni chiariscono i dubbi espressi dalla commissione soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulle componenti faunistiche-ambientali, sui rapaci e sui flussi migratori, sui decessi per collisione, sugli impatti cumulativi. Viene presentato uno studio aggiuntivo sulla perturbazione del campo aerodinamico, sul rischio di incidenti e sulla realizzazione del caviodotti di collegamento alla stazione Enel.

Importanti sono le opere di mitigazione intese soprattutto a ripristinare l’habitat naturale preesistente, a ridurre al minimo la possibilità di collisione dell’avifauna (uso di vernici visibili nello spettro UV, colore grigio chiaro dei tubolari e una delle pale a bande orizzontali rosse o nere), la definizione dei tempi di costruzione in modo da evitare i periodi riproduzione, la chiusura della strada di servizio al fine di evitarne l’uso come accesso al pubblico, la scelta dei siti di collocazione degli aerogeneratori in funzione di mitigare o abbattere l’effetto barriera, la possibilità di effettuare l’inter-

vento non in un'unica soluzione ma per gradi, effettuando in itinere, con un programma di monitoraggio, la verifica di incidenza ambientale.

Altrettanto importanti sono le misure di compensazione proposte tra le quali come prescrizione si indicano:

- ✓ la ricostituzione dell'habitat prioritario interessato dall'impianto per una superficie pari almeno tre volte quella distrutta acquisendo aree contigue e provvedendo alla loro rinaturalizzazione;
- ✓ la rinaturalizzazione utilizzando ecotipi di specie autoctone di rimboschimenti effettuati con specie alloctone che si trovano all'interno dell'area SIC;
- ✓ la predisposizione da parte del comune di Accadia di un piano di gestione dell'habitat prioritario Formazioni erbose secche seminaturali interessato dall'intervento che ne consenta la conservazione;
- ✓ favorire studi e realizzazioni finalizzate alla conservazione degli habitat e delle specie prioritarie presenti all'interno del SIC.

- Pertanto, sulla base dei dati presentati nel progetto e nelle successive integrazioni, della rigorosa effettuazione delle misure di mitigazione e della rigorosa attuazione delle misure di compensazione sopraccitate che vanno intese come norme di prescrizione, il Comitato Reg.le V.I.A. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in questione;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.02.2005, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione parco eolico in loc. Monte Tre Titoli, nel comune di Accadia (Fg), proposto dalla Lucky Wind S.p.A. - Piazza C. Battisti, 35 - Foggia - , escluso dalle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 359

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Centro polivalente turistico commerciale – Loc. Masseria Argentoni – Comune di Erchie (Br) – Prop. Fintec s.r.l.

L'anno 2005 addì 5 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9717 del 28.09.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un centro polivalente turistico commerciale e del tempo libero in loc. Masseria Argentoni, nel comune di Erchie, da parte della Fintec S.r.l. - Via Pier Torre S. Susanna - Erchie (Br) -;
- con nota prot. n. 11262 del 10. 11.2004, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente la relazione sull'identificazione degli impatti ambientali redatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, L.R. N. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 11861 del 23.11.2004 veniva trasmesso quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 6804 del 26.05.2005, l'amministrazione comunale di Erchie attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 21.03.2005 al 20.04.2005, comunicava che non era pervenuta alcuna osservazione in merito ed esprimeva il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico - amministrativi forniti dal proponente, si rileva che:

L'area d'intervento è situata nelle adiacenze della Zona PIP industriale del comune di Erchie, vicino alla SS 7 ter Taranto-Lecce e alla linea ferroviaria Bari-Lecce delle Ferrovie Sud-Est.

La zona è tipizzata come Zona Agricola E.

Il progetto prevede la ristrutturazione della Masseria Argentoni e la realizzazione di una Struttura turistico ricettiva (struttura alberghiera con 160 p.k., centro benessere, piscina, campi sportivi, palazzetto dello sport, palestre, acqua park, giardini per attività ludiche, ristorazione e servizi) e di una struttura per lo shopping e il tempo libero (negozi in galleria, zona commerciale servizi alimentare e

non, zona ristorazione, zona di svago per bambini, multisala con 7 sale).

Parametri urbanistici

Superficie del lotto: circa 350.000 mq
 Superficie coperta: 55.283, 57 mq
 Volume: 515.375,90 mc
 Superficie parcheggi: 65.610 mq

L'arca interessata dall'intervento non ricade in pSIC, ZPS o Aree Protette e non è sottoposta a vincoli.

- ✓ Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:
 - che sia preliminarmente verificato che la portata massima emungibile autorizzata dei pozzi artesiani sia tale da garantire il fabbisogno idrico dell'intera struttura;
 - che sia verificato il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque reflue e la conformità dell'impianto di depurazione in progetto in relazione al carico dell'intera struttura a regime e che sia inoltre garantito lo smaltimento dei fanghi secondo le normative vigenti;
 - che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;
 - che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
 - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
 - che vengano utilizzate specie autoctone per l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive;
 - che siano effettivamente adottate misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica);

- che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.).
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24);
 - venga riutilizzato il materiale inerte degli scarti di lavorazione per colmare depressioni del terreno minimizzando lo smaltimento in pubbliche discariche;
 - che siano concordate con gli enti competenti tutte le opere di miglioramento dell'accessibilità e tutte le misure (segnaletica, corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a controllare il notevole incremento di traffico generato dalla nuova struttura sia in fase di cantiere che di esercizio.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un centro polivalente turistico commerciale e del

tempo libero in loc. Masseria Argentoni, nel comune di Erchie, da parte della Fintec S.r.l. - Via Pier Torre S. Susanna - Erchie (Br) - , escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 360

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Por Puglia 2000/06 Misura 5.1 Area Bersaglio al Quartiere San Paolo (Ba) - Prop. Assessorato ai LL.PP. del comune di Bari.

L'anno 2005 addì 5 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7810 del 21.06.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione, nell'ambito P.O.R. PUGLIA 2000/2006 - Misura 5.1 - Area Bersaglio San Paolo -, di un centro per assistenza anziani, centro terziario direzionale e civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità nel comune di Bari, proposto dall'Assessorato ai LL.PP. - Ripartizione Edilizia Pubblica del comune di Bari;
- con nota prot. n. 7866 del 23.06.2005 il Settore Ecologia invitava il comune interessato a far pervenire apposita l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 9725 del 05.08.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 21.06.05 al 21.07.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, L.R. n. 11/2001 e si comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Nel luglio 2001 il comune di Bari ha individuato due Aree Bersaglio su cui concentrare le risorse finanziarie della Misura 5.1 del POR Puglia; il progetto presentato riguarda la realizzazione di attrezzature di interesse generale per l'Area Bersaglio B, ubicata al Quartiere San Paolo-Stanic di Bari.

Il progetto si pone l'obiettivo di ridurre la marginalità funzionale e sociale del Quartiere San Paolo, realizzando un'operazione di "recupero e di marketing, urbano", attraverso la riqualificazione ambientale e la creazione di nuove centralità urbane. A tal fine si prevede:

- la realizzazione di strutture edilizie (un centro residenza per anziani e di una piastra polifunzionale attrezzate per servizi urbani);
- la riorganizzazione della viabilità in termini pluri-funzionali, con la creazione di percorsi ciclopedonali attrezzati, spazi di aggregazione e aree verdi.

Dati tecnici di progetto:

- ✓ Superficie complessiva 80.893 mq
- ✓ Superficie coperta edifici 13.640 mq

- ✓ Centro assistenza agli anziani (120 posti letto):
 - superficie coperta 7.840 mq
 - volume, distribuito su 4 piani fuori terra, 26.882 mc
- ✓ Centro terziario, commerciale, direzionale e residenziale
 - superficie coperta 11.400 mq
 - volume 105.271 mc
 - h 21.6 m
- ✓ Viabilità 11.871 mq di cui piste ciclabili 5.415 mq
- ✓ Parcheggi 10.170 mq
- ✓ Aree pedonali e attrezzate 29.103 mq
- ✓ Aree a verde 16.199 mq

Le opere previste si collocano in prossimità degli accessi alla linea ferroviaria in costruzione e comprendono attrezzature di scambio modale, necessarie a garantire la connessione tra mezzi di trasporto pubblici e privati.

Da segnalare la vicinanza con il Parco Naturale Regionale di Lama Balice (700m a nord) e con il realizzando Parco Urbano di Viale Europa.

- Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto con le destinazioni d'uso indicate e con le tipologie di infrastrutture previste, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
 - in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
 - sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere;
 - si riutilizzi il materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Il materiale non riutilizzabile sia conferito in discariche autorizzate;
 - sia posta particolare cura alla tempistica dei lavori, concentrando le opere che necessitano di una limitazione del flusso veicolare nelle ore e nei periodi meno trafficati e limitando al massimo i disagi per residenze, ricettori sen-

sibili e attività produttive influenzati dai lavori in oggetto;

- si realizzi e si mantenga in efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, con vasche facilmente ispezionabili e di facile manutenzione. Le acque raccolte si riutilizzino per l'irrigazione delle aree a verde;
 - si faccia ricorso a specie vegetali autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive nelle aree a verde;
 - in fase di progettazione esecutiva si valuti l'installazione di impianti ad energia solare (solare termico c/o fotovoltaico);
 - al fine di ottimizzare lo scambio intermodale di trasporto, è auspicabile che si stipulino dei protocolli d'intesa tra i soggetti gestori delle linee ferroviarie e delle aziende di trasporto locale;
 - si mettano in atto, come dichiarato, le metodologie gestionali di manutenzione programmata, anche con l'utilizzo di sistemi informativi.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione, nell'ambito P.O.R. PUGLIA 2000/2006 - Misura 5.1 - Area Bersaglio San Paolo -, di un centro per assistenza anziani, centro terziario direzionale e civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopeditività nel comune di Bari, proposto dall'Assessorato ai LL.PP. - Ripartizione Edilizia Pubblica del comune di Bari, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

